



ISTITUTO COMPRENSIVO "ING. CARLO STRADI" - MARANELLO

- Ai docenti e ai Collaboratori Scolastici
- All'Albo dei plessi "Cassiani" e "Agazzi"
- Al sito

Oggetto: disposizioni vigilanza alunni Scuola dell'Infanzia

Tra gli obblighi del Dirigente scolastico rientra anche quello relativo all'adozione di misure organizzative di amministrazione e controllo sull'attività degli operatori scolastici con particolare riguardo all'avvicendamento degli insegnanti nelle classi, al controllo degli studenti nell'intervallo e nei momenti di gioco libero all'ordinato afflusso e deflusso degli alunni in ingresso ed in uscita dalla scuola, alla custodia di attrezzature dell'istituto che possano causare danni agli alunni, al fine di eliminare le fonti di pericolo.

Appare evidente, pertanto, che il Dirigente scolastico ha l'obbligo di fornire misure organizzative in materia, mentre l'obbligo di vigilanza sugli allievi per tutto il tempo in cui essi sono affidati spetta invece in via preminente al personale docente.

Anche Il personale ATA è obbligato alla vigilanza con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei riguardi degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche nonchè durante la ricreazione e il gioco libero, con compiti di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici e di collaborazione con i docenti (art.44, comma 1, del CCNL 2006/2009).

Due sono gli elementi fondamentali da tenere sempre presenti:

1. **la priorità della vigilanza su ogni altro obbligo**
2. *l'inversione dell'onere della prova.*

Riguardo al punto 1 la Corte dei Conti ha ritenuto che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, che pone il docente nella impossibilità del loro contemporaneo adempimento, il docente stesso è chiamato a scegliere la vigilanza.

Riguardo al punto 2, ai sensi dell'art. 2048 del Codice civile, qualora un alunno abbia subito un danno nel periodo di tempo nel quale risulta assegnato all'insegnante viene immediatamente posta a carico di chi era incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo.

Ciò significa che nel giudizio di risarcimento non è a carico del danneggiato l'onere di provare la causa del danno, bensì è onere dell'insegnante o dell'Amministrazione provare di avere adempiuto l'obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea ad impedire il fatto.

Esiste quindi una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante e la relativa prova liberatoria non si esaurisce nella dichiarazione di non aver potuto impedire il fatto, bensì è necessario dimostrare di aver adottato in via preventiva tutte le misure idonee ad evitarlo e che, nonostante ciò, il fatto dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità, abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento.

Tutto ciò premesso e alla luce delle disposizioni contenute nel Regolamento d'Istituto e di plesso

si **dispone** quanto segue:

PRE SCUOLA

E' previsto il tempo del pre-scuola nei locali della scuola, e l'attività di vigilanza è organizzata dal Comune . Gli alunni saranno accolti all'interno dell'edificio scolastico e sorvegliati dal personale assegnatario del servizio di pre-scuola. Nessun allievo, dopo il suo ingresso a scuola, può uscire negli spazi esterni.

1. VIGILANZA INGRESSO

I docenti sono presenti all'interno dell'edificio scolastico, in modo da attendere sulla soglia della propria aula/sezione o nel corridoio l'afflusso degli scolari, 5 minuti prima dell'avvio delle lezioni (cioè 8,20 TN e 8,25 TP) (art.29 ,comma 5, CCNL scuola 2006-2009). In caso di assenza i docenti devono darne comunicazione alla Dirigenza tramite segreteria al mattino **dalle ore 7,30** per consentire in modo tempestivo la chiamata dei supplenti e, se possibile preventivamente, al fiduciario di plesso.

Sono soggetti all'obbligo di collaborare nella vigilanza sugli alunni in entrata anche i docenti di sostegno, di religione, presenti in sede cinque minuti prima dell'inizio della lezione. I Collaboratori Scolastici assegnati all'ingresso hanno il compito di sorvegliare il regolare ed ordinato afflusso degli alunni in prossimità della porta d'ingresso.. In caso di assenza di un docente nella sezione il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza del relativo gruppo classe, dandone comunicazione alla dirigenza ed ai fiduciari di plesso che provvederanno alla sostituzione o al

frazionamento del gruppo per l'assegnazione ad altri docenti. Nella scuola dell'infanzia i collaboratori scolastici hanno altresì il compito di accogliere i bambini in ritardo e di accompagnarli in sezione.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai fini di cui trattasi, disporrà la presenza di collaboratori scolastici all'ingresso e nelle postazioni di servizio avendo cura di assicurare che la postazione di lavoro possa garantire il massimo della sorveglianza nell'area di pertinenza, tenuto conto della dotazione organica assegnata e nel rispetto delle disposizioni impartite in ordine all'assegnazione del personale ai reparti.

2. VIGILANZA DURANTE I MOMENTI DI ASSENZA MOMENTANEA DEL TITOLARE NELLA CLASSE/sezione (ritardi, permessi, uscita anticipata)

Il titolare di sezione, in caso di assenza momentanea, provvede a rivolgersi ad altro docente disponibile o ad un Collaboratore Scolastico. Per gravi impedimenti che non consentano all'insegnante di presentarsi puntualmente, o che costringano all'uscita prima dell'orario previsto, vanno informati la Dirigenza, il personale di segreteria, nonché il coordinatore di plesso, che provvede all'affidamento temporaneo del gruppo ad un docente o alla divisione della sezione. In caso di emergenza non prevedibile sarà cura dei docenti titolari di sezione predisporre un piano di divisione degli alunni nelle aule vicine, coordinato dal fiduciario di plesso.

3. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI NELLE CLASSI/sezioni

Atteso che la vigilanza sugli alunni è continua per tutto il tempo in cui sono affidati dall'ingresso all'uscita dall'istituzione scolastica e cioè fino al subentro reale dei genitori o di persone da questi formalmente delegate, occorre assicurarla mediante l'adozione di alcune cautele per prevenire l'insorgere di responsabilità disciplinare o di altri tipi di responsabilità a seconda delle circostanze. Tali cautele sono individuate nelle seguenti:

a) osservanza puntuale dell'orario di servizio;

b) il docente uscente deve verificare che gli alunni vengano affidati al docente subentrante, garantendo appunto la continuità nella vigilanza su ogni minore;

c) qualora all'orario prefissato dovesse mancare l'insegnante subentrante, il docente uscente lascia il gruppo di alunni ad altro insegnante o in mancanza ad un Collaboratore Scolastico, il quale deve sospendere ogni altra attività per coadiuvare il docente nella vigilanza degli alunni, avvisando tempestivamente la segreteria e/o il coordinatore di plesso che la classe è senza copertura.

In proposito si precisa che eventuali variazioni e più precisamente anticipi o posticipi dei turni di lavoro del personale docente devono essere segnalati con istanza scritta, all'ufficio di Presidenza, che, valutati i motivi, provvederà ad autorizzare o meno le richieste variazioni. Conseguentemente il personale interessato non potrà procedere autonomamente a dette variazioni.

4. VIGILANZA USCITA

L'uscita degli alunni deve essere regolata in modo da risultare ordinata e funzionale: gli alunni attendono all'interno del Plesso e escono solo se accompagnati dai genitori o da persone munite di delega scritta. In caso di ritardo della persona per il ritiro l'insegnante affida l'alunno al collaboratore scolastico e, in collaborazione, sollecitano telefonicamente il genitore.

5. RAPPORTI CON I COLLABORATORI SCOLASTICI

In casi di particolare necessità è possibile ricorrere ai Collaboratori Scolastici al fine di assicurare la vigilanza sul minore. Il ricorso alla collaborazione non prevede l'affidamento didattico a personale non abilitato. Durante la momentanea forzata assenza del docente, il Collaboratore Scolastico esercita una pura azione di sorveglianza, limitandosi con la propria presenza a verificare che la scolaresca non determini situazioni di pericolo e ad intervenire, qualora necessario, per evitare danni a persone o a cose.

6. VIGILANZA DURANTE TRASFERIMENTI ALUNNI, USO AULE-LABORATORIO E DEL SALONE

L'accesso alle aule-laboratorio o durante la realizzazione di laboratori didattici che prevedano l'uso di attrezzature e sussidi gli alunni saranno sempre accompagnati dal docente. Durante tali momenti, i docenti devono vigilare perché

gli alunni non utilizzino attrezzi, macchinari, materiali non idonei. E' obbligo da parte dei collaboratori scolastici della custodia dei prodotti delle pulizie negli appositi armadi chiusi e degli ambienti adibiti al ricovero delle attrezzature per la pulizia.

7. VIGILANZA DURANTE MENSA, RICREAZIONE, GIOCO

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti in servizio.

L'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste dalla normativa vigente.(CCNL2006-2009; D.Lvo n° 59 del 19 febbraio 2004,art.7 comma 4) e viene svolto in contemporaneità dai due docenti di sezione.

Durante le attività ricreative la vigilanza viene effettuata ordinariamente dai docenti in servizio ; gli alunni di norma vengono autorizzati dal docente a recarsi nei bagni , (due per volta ?) accompagnandoli o assicurandosi che siano sorvegliati dai collaboratori. Nei cortili, nei giardini o spazi verdi la vigilanza deve essere esercitata dai docenti; i collaboratori prima dell'uscita nei cortili delle scolaresche provvederanno a perlustrare la zona cortiliva per rimuovere eventuali oggetti o situazioni potenzialmente pericolose.

Il gioco va inteso come momento educativo e la scelta è rimessa al docente che valuta le esigenze formative dei bambini e lo spazio a disposizione, in modo da evitare situazioni concretamente pericolose.

Tutte le attività si svolgono sotto la **diretta** vigilanza del docente. Gli alunni non possono essere lasciati soli in corridoio o in aule adiacenti .

8. VIGILANZA IN OCCASIONE INFORTUNI E MALORI

Gli insegnanti provvedono a non far mancare una scrupolosa e assidua sorveglianza capace di prevenire gli infortuni, impedendo attività rischiose. All'albo delle singole scuole deve essere affisso l'elenco e i relativi numeri telefonici dei servizi di pronto soccorso e pronto intervento. Se uno scolaro subisce un danno fisico occorre che l'insegnante intervenga immediatamente per accertarne l'entità.

In presenza di alunno in precarie condizioni fisiche, la situazione d'emergenza richiede particolare vigilanza dei docenti proprio sul caso colpito, sollecitando la collaborazione dei colleghi o dei Collaboratori Scolastici per il controllo della scolaresca lasciata eventualmente scoperta. Occorre affidare alla famiglia – o a persona da essa delegata – lo scolaro infortunato o colto da malore in modo che venga consultato il medico di famiglia.

In caso di malore sopraggiunto o infortunio il docente presente richiederà l'intervento immediato dell'addetto al primo soccorso presente ,provvederà ad avvisare la segreteria ,ovvero il responsabile di plesso che ,valutata la situazione ,in accordo con il servizio di primo soccorso,avviserà al famiglia dell'alunno e,se del caso,inoltrerà richiesta di intervento urgente ai servizi d'emergenza (118,secondo la modalità di chiamata soccorsi come definita nel Piano di emergenza) Mentre gli addetti si prendono cura del'infortunato , il docente vigila sulla classe.

Il personale di segreteria e i Collaboratori Scolastici, in simili situazioni di urgenza, seguivano a offrire collaborazione affinché l'insegnante possa celermente provvedere al soccorso dell'infortunato.

I docenti collaborano nella circostanza per garantire costantemente la vigilanza sugli scolari del titolare impegnato in altra inderogabile incombenza. Qualunque sia l'entità del malessere o dell'infortunio, la famiglia deve essere sempre avvertita direttamente dall'insegnante telefonicamente per i casi gravi e con comunicazione ai genitori o a persona formalmente delegata, al momento dell'uscita da scuola dell'alunno, per situazioni che non richiedono l'allontanamento del minore.

In caso di infortunio con danni fisici di qualsiasi entità, è sempre necessaria la stesura di una denuncia circostanziata e dettagliata dell'infortunio da consegnare tempestivamente in Segreteria

La denuncia va consegnata in Segreteria in giornata e mai dopo le 24 ore successive all'evento, avendo presente che quanto comunicato dal docente viene trasmesso all'Istituto di assicurazione e messo a disposizione dei genitori per la tutela dei propri diritti e per far conoscere alla propria Amministrazione l'esistenza o meno di responsabilità nell'azione di vigilanza.

Per individuare rapidi canali di informazione è necessario che ogni docente tenga disponibile un elenco aggiornato degli alunni con i numeri di casa,del posto di lavoro dei genitori, del vicino o di un parente per allacciare in ogni momento della giornata eventuali contatti resi necessari in situazioni di emergenza. I numeri devono essere aggiornati

dai genitori per essere reperibili. I numeri di telefono dei genitori devono essere conservati in un luogo facilmente accessibile per gli adulti e di tale raccolta dati deve essere data informazione al personale supplente.

Nessun docente può somministrare farmaci agli alunni se non preventivamente autorizzato dall'ASL , dal medico curante, e dal Dirigente Scolastico ,secondo il protocollo stabilito.

9. VIGILANZA IN CASO DI USCITA ANTICIPATA

Particolare cautela occorre adottare nel caso di uscita anticipata dell'alunno, consentita solo **per gravi** motivi. In tal caso i genitori o altra persona da essi autorizzata devono chiedere l'apposito permesso utilizzando la modulistica predisposta. Gli alunni sono consegnati solo ai genitori o persone maggiorenni in possesso di delega e documento di riconoscimento.

E' evidente perciò che gli alunni non possono uscire da soli prima del termine delle lezioni se non sono ritirati da persona maggiorenne, delegata o autorizzata dalla famiglia.

In presenza di dubbi sulla legittimità della richiesta di uscita, il docente rifiuta il proprio consenso e trattiene a scuola l'alunno fino al termine delle lezioni.

10. VIGILANZA DURANTE VISITE GUIDATE, VIAGGI D'ISTRUZIONE

Durante le visite guidate ed i viaggi d'istruzione sono responsabili per la vigilanza i docenti accompagnatori, che devono usare la massima attenzione trattandosi di luoghi non noti e perciò con maggiore rischio di incidenti.

E' necessario porre in atto una vigilanza attenta e scrupolosa nei seguenti momenti:

- la partenza (controllo dei presenti)
- le soste intermedie (controllo dei presenti)
- il rientro (consegna degli alunni alle famiglie)
- percorsi su sentieri
- percorsi nel traffico urbano
- la visita a monumenti, musei, mostre ...

E' inoltre necessario che durante le uscite didattiche , i bambini indossino il tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Segreteria dell'Istituto.

In conclusione l'Istituzione scolastica ha il dovere attraverso il personale docente e il personale ATA, per quanto di competenza, di provvedere alla vigilanza e sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui le sono affidati.

L'adempimento di tale dovere mediante il controllo con la diligenza dovuta e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico adempie, dunque, la funzione di evitare che il minore venga a trovarsi in una situazione di pericolo con possibile pregiudizio per la sua incolumità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Angela Casolari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex a rt. 3, comma 2, D.lgs 39/93